



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE FALCO, NUGNES e LA MURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 2021

Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti
alle Forze dell'ordine

ONOREVOLI SENATORI. – In Italia il personale operante delle Forze dell'ordine, diversamente da quanto accade in altri Paesi (ad esempio, nel Regno Unito, in Francia e in Grecia), non è individualmente identificabile. Pertanto, il cittadino che denunci eventuali abusi subiti non può nutrire una fondata speranza che gli autori del reato siano identificati. Inoltre, il non poter individuare coloro che usano la forza in modo illecito e criminale non consente di evitare che sull'intero corpo di appartenenza ricada ingiustamente la sfiducia dei cittadini.

A venti anni dai fatti del G8 e dalle violenze e torture che furono inflitte nella Scuola Diaz e nella caserma di Bolzaneto, l'impossibilità di identificare coloro che avevano partecipato a quegli atti ha consentito a molti di quei criminali, che hanno disonorato la divisa, di sfuggire alla giusta pena. Purtroppo, alcuni di loro sono stati addirittura promossi!

In altri e diversi casi come quelli in cui trovarono la morte Federico Aldovrandi, Stefano Cucchi e Giuseppe Uva, i pestaggi e le inaudite violenze furono compiuti da alcuni infedeli rappresentanti dello Stato la cui identità è stato difficile stabilire, anche perché gli agenti che operavano non mostravano elementi identificativi. Le Forze dell'ordine non devono poter operare nell'anonimato, altrimenti il violento può sperare nell'impunità.

Recentemente sono emersi i gravissimi fatti accaduti in alcuni penitenziari del Paese ed abbiamo potuto vedere le immagini del carcere di Santa Maria Capua Vetere e le violenze che sono state perpetrate nei confronti dei detenuti. Ciononostante, la man-

canza di elementi identificativi dei singoli operatori rende difficile l'individuazione dei responsabili.

Analoga difficoltà si ha rispetto a quanto sembra essere avvenuto il 25 maggio 2021 nel centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) di Milano, secondo le dichiarazioni, concordanti anche con i referti medici, di alcune delle persone che lì erano trattenute e che riferiscono di un pestaggio da parte di elementi delle forze dell'ordine non facilmente identificabili.

Non si dimentichi quanto da anni accade in Val di Susa, laddove tanti cittadini manifestano legittimamente e pacificamente la loro contrarietà alla TAV, subendo talvolta atti di violenza ingiustificata da parte delle Forze dell'ordine

Fin dal 2012 il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione 2011/2069 (INI), sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2010-2011), atto che tra l'altro esorta gli Stati membri « a garantire che il personale di polizia porti un numero identificativo ».

D'altra parte, anche il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite dal 2016 ha stabilito di rendere identificabili individualmente i funzionari e gli agenti delle Forze dell'ordine, suggerendo che siano apposti codici identificativi su caschi e uniformi.

È necessario, quindi, raggiungere lo scopo che le istituzioni internazionali hanno indicato, e scoraggiare la violenza attraverso la individuale identificabilità del personale operante, stabilendo al contempo la corresponsabilità del superiore gerarchico che abbia consentito l'anonimato.

Il testo del presente disegno di legge si compone di due articoli. L'articolo 1 prevede che il personale operante debba essere identificabile attraverso un codice alfanumerico personale.

L'articolo 2 prevede le sanzioni per la violazione dell'articolo 1 da parte del personale operante e a carico del superiore che non abbia impedito l'illecito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il personale miliare o civile impiegato in servizio di ordine pubblico deve essere sempre individualmente identificabile tramite un codice identificativo alfanumerico, di seguito denominato « codice », posto in evidenza sull'uniforme o su diverso abbigliamento indossato, in modo da consentirne l'immediata identificazione.

2. In caso di tenuta antisommossa, oltre a quanto previsto al comma 1, il codice deve essere riportato altresì sui due lati e sulla parte posteriore del casco di protezione.

3. I codici devono essere visibili ad almeno quindici metri di distanza, anche in condizioni di scarsa visibilità.

4. Ciascuna Amministrazione registra in maniera univoca i codici del personale dipendente.

5. I codici devono rimanere sempre visibili ed è vietato indossare indumenti che possano nasconderli in tutto o in parte, o che siano assegnati ad altri operatori.

Art. 2.

1. Salvo che il fatto non sia preordinato alla commissione di un reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, oltre a costituire illecito disciplinare, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa di una somma da euro 3.000 ad euro 9.000.

2. Nelle sanzioni di cui al comma 1 incorre altresì il superiore gerarchico che non abbia impedito l'illecito ed il personale individuato dall'Amministrazione, nel caso di violazione dell'articolo 1, comma 4.

€ 1,00